



ASSOCIAZIONE CULTURALE ERIDANO

Corso Vittorio Emanuele II, nr. 48 - 26100 CREMONA - Tel./Fax 0372458922

E-MAIL eridano.cr@libero.it — www.eridanocremona.net
CODICE FISCALE 93043210199 - C.C.P. 59012286

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ERIDANO

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1. E costituita l'Associazione culturale denominata:

"ASSOCIAZIONE CULTURALE ERIDANO"

- 1.2. L'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale apartitica, apolitica e aconfessionale, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.C. con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro.
- 1.3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.
- 1.4. La durata dell'associazione è illimitata; la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
- 1.5. Essa ha sede in Cremona, attualmente in Corso Vittorio Emanuele n.48. Il Consiglio Direttivo con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Provincia.

ART. 2 - FINALITA'

- 2.1 L'Associazione, senza fini di lucro né diretto né indiretto e con azione personale, diretta, gratuita e volontaria dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di promozione sociale e culturale.
- 2.2 Oggetto e finalità dell'Associazione è la promozione, tra gli associati e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, di attività concernenti l'espansione del tempo libero, di manifestazioni sportive, culturali, musicali e ricreative e di prevenzione ed educazione alla salute, con facoltà di assumere, per conto e nell'interesse degli associati medesimi, iniziative che comunque non comportano finalità di lucro.
- 2.3 L'Associazione può, per il perseguimento degli obiettivi, scopi e finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi o costituire e/o partecipare ad Organismi, Società o Enti.

ART. 3 - SOCI

- 3.1 Sono soci all'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente Statuto (soci fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari). Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
- 3.2 Il numero dei soci è illimitato.
- 3.3 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri

3.4 L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI.

4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

4.2 Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo, che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

4.3 La domanda di ammissione può essere inoltrata da qualsiasi persona, uomo o donna, senza preclusione alcuna di religione, di razza, di pensiero, di cultura.

La richiesta deve essere inoltrata in carta semplice, consegnata o spedita, e deve contenere tutti i dati relativi di identificazione della persona stessa.

4.4 La persona deve essere maggiorenne, non deve aver subito sentenze penali pronunciate di condanna per il reato di cui all'art. 513 bis del Codice Penale ; non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

4.5 La persona deve dichiarare la totale e/o prevalente gratuità delle prestazioni eventualmente svolte.

4.6 In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.7 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci all'associazione.

4.8 I soci cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontarie, per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, per decesso, per esclusione dovuta a comportamento contrastante con gli scopi statutari, per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.9 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decidono in ultima e definitiva istanza.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 gg. prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento, senza oneri.
- di visionare gli atti ed i registri dell'Associazione.

5.3 I soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni - adottate dagli Organi Sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire, a seconda delle proprie capacità e possibilità, attivamente per lo sviluppo e la crescita dell'Associazione, senza limiti temporali, e in nessun caso limitatamente a singoli eventi o a gruppi di eventi. Tutti i soci maggiorenni, al momento dell'ammissione, godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5.4 Nessun socio potrà avvalersi per interessi personali del nome dell'Associazione.

5.5 La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità e radiazione.

5.6 La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

ART. 6 - PATRIMONIO, ENTRATE, BILANCIO

6.1 Il patrimonio è così costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative ;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- d) da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati.

6.3 L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2004.

6.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente, Vice Presidente, del segretario e /o segretario tesoriere o del tesoriere o altro componente del Consiglio direttivo secondo una deliberazione specifica.

ART. 7

7.1 Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

7.2 Possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri (Garanti).

7.3 Gli Organi Sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'assemblea è costituita da tutti i Soci

8.2 L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza l'Assemblea provvederà a nominare il Presidente della seduta.

8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione

8.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- b) l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.6 Altri compiti dell'Assemblea, in modo esemplificativo e non esaustivo:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio per motivi d'urgenza;
- f) fissare l'ammontare della quota associativa, proposta dal Consiglio Direttivo;
- g) ogni altra attività prevista dalla Legge e dalle Norme in materia.

8.7 Per ogni assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle assemblee dei soci.

8.8 Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

8.9 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione

8.10 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno quindici gior-

ni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.11 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, almeno 1 ora dopo la prima convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate secondo quanto previsto dall'art. 21 del c.c..

8.12 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art.15

8.13 Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto di un minimo di tre e un massimo di undici componenti. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo

9.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- f) nominare il Segretario, il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui collaboratori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- k) nominare all'occorrenza secondo le dimensioni assunte dall'associazione il Direttore deliberando i relativi poteri.

9.5 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

ART. 10 IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

10.2 Il Presidente:

- a) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- c) presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.4 Di fronte ai soci ai terzi ed ai pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 11 – SEGRETARIO/TESORIERE

11.1 Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed al registro degli associati;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

11.2 Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) predisporre lo schema del progetto del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro i termini previsti dalla Statuto;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in con-

formità alle decisioni adottate dal Presidente in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

11.3 La figura del Segretario e del Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona, se così deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 Il Collegio:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- c) agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) redige annualmente la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo. La relazione sarà trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e due supplenti scelti anche tra i non soci.

13.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

13.3 Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 14 - GRATUITA' DELLE CARICHE

14.1 Le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e fiscalmente documentate.

ART. 15 - BILANCIO

15.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. L'assemblea che approva il bilancio sarà valida secondo quanto previsto al precedente punto 8.11.

15.2 I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

15.3 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

15.4 Il Bilancio deve coincidere con un anno solare.

15.5 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

16.1 Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea, convocata in sessione straordinaria, dal consiglio Direttivo o da almeno due terzi degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.2 Qualora le modifiche statutarie siano richieste da organismi preposti al controllo dell'Associazione o alla tenuta di albi o registri, cui l'Associazione risulta essere iscritta o iscrivenda, od infine da disposizione di legge intervenute successivamente all'approvazione del presente statuto, il Consiglio Direttivo e per esso il Presidente deve predisporre le variazioni statutarie e convocare l'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle medesime. In tal caso, essendo atto dovuto, la validità dell'Assemblea si avrà qualsiasi sia il numero dei presenti e le delibere conseguenti saranno adottate con la maggioranza semplice dei presenti.

16.3 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e approvato, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

16.4 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

16.5 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 17 – NORME DI RINVIO

17.1 La vita dell'Associazione è disciplinata dal Libro I, Titolo II, dal Codice Civile, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dalla Legge Regionale della Lombardia 14 febbraio 2008 n. 1, nonché dalle altre norme e disposizioni in materia secondo l'ordinamento italiano ed europeo vigenti e futuri, nonché dal presente Statuto e, se approvato, dal Regolamento interno.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci il 18/03/2011.

E' stato registrato all'Amministrazione Provinciale di Cremona con decreto del 6 Giugno 2011 n° 296, l'Associazione è iscritta al foglio n° 14, progressivo n° 53

ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE